

grado.

In ^{linea} ~~linea~~ generale, la sentenza ritenne^{che} lo Sciortino Pasquale ebbe in effetti a recapitare al cognato Salvatore Giuliano, tra il 26 e il 27 aprile 1947 e comunque non oltre il 27, la lettera di cui ebbe a far menzione il Genovese Giovanni.

Ritenne, altresì, che il Giuliano, "divisato l'azione da compiere... - passò ad organizzarlo immediatamente", fece le ben note convocazioni degli affiliati alla banda nonché dei "picciotti" e, infine, il 30 aprile, mobilitò tutti -affiliati e "picciotti"- in contrada Cippi per poi, dalla stessa, marciare su Portella della Ginestra, ove, alle 10 del susseguente 1° maggio, fu compiuta la fucilazione.

In linea specifica, la sentenza ritiene che la personalità dello Sciortino Pasquale "si distacca da quella degli altri imputati".

Infatti, ad avviso sempre della sentenza, "non lo si coglie associato... nei delitti di rapina e di sequestro di persona a scopo di estorsione consumati dalla banda".

Avrebbe avuto "una parte rilevante nei moti dell'E.V.I.S." e si sarebbe legato al Giuliano "per realizzare l'interesse della propria parte "politica, facendo leva "sul mito che aleggia attorno al capo bandito", "sospinto dall'ardore della lotta e forse anche dal sentimento che gli ispira la donna che sarà sua moglie".

Non sarebbe vero che "il matrimonio gli fu imposto dal Giuliano con la forza".

Sarebbe parimenti falso che si sia determinato con il cognato "un contrasto ideologico... sì da rendere impossibile ogni forma di collaborazione".

Quanto al matrimonio infatti, secondo la Corte, dai documenti acquisiti agli atti risulterebbe che la richiesta delle pubblicazioni ecclesiastiche fu fatta "al parroco della chiesa Matrice di Montelepre da Sciortino Pasquale e da Giuliano Marianna personalmente il 28 marzo 1947" e che "nell'esame di rito, seguito subito dopo, lo Sciortino dichiarò al parroco di consentire al matrimonio liberamente, senza costrizione alcuna diretta o indiretta di altra persona

- 30 -

ed assicurò, quantunque non fosse necessario, che i suoi genitori (cioè la madre, essendo rimasto orfano di padre in tenerissima età) conoscevano la proposta di matrimonio e vi consentivano".

Considerato che la richiesta delle pubblicazioni civili fu fatta personalmente dai nubendi il 30 marzo 1947 all'Ufficiale di Stato Civile di Montelepre e che le pubblicazioni furono eseguite nella duplice sede, ecclesiastica e civile, "senza alcuna opposizione da parte di chicchessia", tutto ciò sarebbe sufficiente ad escludere l'assunto dello Sciortino secondo il quale "il Giuliano, falsamente informato dalla sorella di pretesi rapporti intimi che sarebbero intercorsi tra loro, s'aveva fatto diffidare ad affrettare i tempi e il 18 dello stesso mese, rotti gli indugi, era andato egli stesso a prelevare in contrada Mortilla per condurlo a Montelepre e costringerlo alle nozze".

La sentenza ritiene, in proposito, che contrario al matrimonio fu, in un primo tempo, il Giuliano Salvatore, ma ritiene, altresì, che il suo "iniziale dissenso...traeva origine soltanto da un'esigenza di costume ^{di} e prestigio, non da contrasti ideologici e meno ancora da un risentimento personale verso lo sposo" (l'esigenza di costume risiederebbe nell'esigenza, cui la famiglia dello Sciortino avrebbe inteso sottrarsi, di recarsi a casa della Giuliano Marianna onde chiederne la mano).

Quanto, poi, al contrasto ideologico con il Giuliano, la sentenza di condanna esclude qualsiasi rilevanza alla circostanza che lo zio dello Sciortino Pasquale sia stato capolista del Blocco del Popolo (lista della quale, notoriamente, erano magna pars i comunisti) alle elezioni comunali dell'ottobre 1946 in S.Cipirello e osserva che la deduzione sarebbe in contrasto con la stessa motivazione con la quale si era invocata, da parte dei difensori dello Sciortino, la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

I rilievi che la sentenza svolge sui due argomenti testè cennati sono di grande importanza in quanto, a conclusione della sua disamina sul punto (cfr.: pagg. 526 e 527), si legge in essa che "l'impu-

tato ha il diritto di difendersi anche con la menzogna, ma quando la mistificazione della verità giunge a tal punto essa acquista valore sintomatico e, in concorso di altri elementi, può assurgere a indizio di colpevolezza".

La sentenza, quindi, esamina l'alibi "temporale" dedotto dallo Sciortino Pasquale e centrato sull'attacco appendicolare dal quale sarebbe stato affetto nell'aprile-maggio 1947.

Al riguardo, essa si dilunga in un'analisi minuziosa di cui è inutile dar conto in questa sede.

Importa solo, inquadrandosi ciò nel complesso degli elementi sui quali poggia la domanda di revisione, sottolineare che, pur svalutando l'alibi di cui sopra, la sentenza stessa non riesce praticamente ad individuare contraddizioni tra le deposizioni dei vari testimoni indicati e ritualmente escussi, tanto da essere perfino costretta a parlare di una "piatta uniformità di tali dichiarazioni" che genererebbe il "sospetto della preordinazione della prova"(cfr.:pag.533).

- Sbarazzatasi in tal modo delle pregiudiziali, per così dire, avanzate dallo Sciortino Pasquale, la sentenza in questione osserva che gli elementi di prova acquisiti al processo legherebbero lo stesso Sciortino all'azione criminosa contestatagli quale "concorrente primario".

Concorrente primario è, evidentemente, colui che partecipa materialmente all'esecuzione del fatto delittuoso.

Peraltro, prima di trattare l'argomento concernente la prova di tale partecipazione materiale -che è, poi, quella contestata nel capo di imputazione-, la sentenza ricorda, ancora una volta, l'episodio di "quella misteriosa lettera" (parole testuali; cfr.:pag.538) che sarebbe stata recapitata al Giuliano e insiste sulla circostanza che lo Sciortino, "acceso separatista" e rimasto "anticomunista", è da ritenere "non sia stato estraneo" alla "crociata antifolkscevic" intrapresa dal Giuliano (la sentenza ricorda, al riguardo, il particola-

- 32 -

re riferito dal Mazzola Vito, secondo il quale lo Sciortino Pasquale, sarebbe stato da lui visto in una contrada nei pressi di Montelepre -probabilmente il 27 aprile-"in possesso di un voluminoso fascio di carte che erano, a suo dire, stampati di propaganda anticomunista"). La sentenza, poi, afferma che non potrebbe "lasciarsi in ombra" la accusa mossa dal Pisciotta Gaspare -seguito dal Terranova Antonino inteso "Cacaova"- allorquando, nel corso del dibattimento di 1° grado, come si è già avuto occasione di ricordare, elevò da undici a quindici il numero dei partecipanti alla strage, includendovi anche lo Sciortino.

Secondo la sentenza stessa, nonostante l'inattendibilità assoluta delle propalazioni e delle accuse del Pisciotta Gaspare, non vi sarebbe "ragione per dubitare che nei confronti dello Sciortino il Pisciotta ed il Terranova abbiano mentito".

Con ciò, la Corte giudicante ha equiparato la posizione dello Sciortino -nei riguardi delle accuse mosse dal Pisciotta Gaspare- a quella del Genovese Giuseppe, nei cui confronti pure essa ritenne -censurata, come si vedrà in seguito, dalla Corte di Cassazione-, che le accuse del Pisciotta serbassero validità.

Affrontando, infine, l'argomento essenziale della prova della partecipazione materiale all'eccidio, la sentenza di condanna osserva che, "alla luce di quanto sopra", assumerebbero "decisivo rilievo" le chiamate in correità fatte da Gaglio Reversino, da Russo Giovanni, da Tinervia Francesco, da Tinervia Giuseppe, da Buffa Antonino..., nonché da Terranova Antonino di Salvatore".

Ritenuto che le chiamate in correità di cui sopra conservino il loro valore nonostante le successive ritrattazioni, la sentenza disattende la tesi difensiva circa la irritualità del riconoscimento fotografico dello Sciortino Pasquale e disattende, altresì, l'assunto, avanzato anch'esso dalla difesa, secondo il quale ci sarebbe stata confusione, nelle chiamate in correità fatte dai "picciotti", fra l'appellativo "Pino" e quello "Pinuzzo", il primo dei quali normalmente u-

- 33 -

sato ad indicare lo Sciortino Pasquale ed il secondo a designare lo Sciortino Giuseppe di Emanuele.

Circa i metodi illeciti con i quali sarebbero state acquisite al processo le confessioni e le chiamate in correità -tra le quali ultime anche quelle contro lo Sciortino Pasquale-, si è già rilevato che la sentenza non ritiene che i medesimi abbiano potuto alterare la sostanziale genuinità delle une e delle altre.

Così ritenuta la responsabilità dello Sciortino, la Corte di Roma gli ha peraltro concesso le circostanze attenuanti generiche, osservando che l'imputato si differenziava dagli altri e che il medesimo "non era un predone, non era latitante, non perseguiva fine di lucro né di libertà".

Lo riteneva peraltro -e le fonti di tale convincimento rimangono tuttavia alquanto nebulose- "un esaltato, un ambizioso, un violento, dominato dalla passione politica che dapprima l'aveva sospinto al centro dei moti separatisti e di poi ne aveva fatto un acceso anticomunista".

Azzardava, infine, la tesi che lo Sciortino "esprimeva nella banda gli interessi della mafia e di quel medio ceto agrario cui apparteneva, aspirando a realizzarli per mezzo del Giuliano".

Interessante, altresì, rilevare che, sempre secondo la sentenza, "la condotta tenuta successivamente ai reati consente...di guardare con fiducia al suo ricupero sociale".

2.- Se questa sono le considerazioni addotte nella sentenza che ha ritenuto colpevole lo Sciortino Pasquale di concorso materiale nella strage consumata in località Portella della Ginestra, è indispensabile, a questo punto, far cenno di taluni sviluppi, verificatisi successivamente e che incidono direttamente sulle stesse considerazioni in oggetto.

Si è già rilevato, al riguardo, che la Corte di Cassazione (I^a Sez. Penale - sentenza 14 maggio 1960) ha annullato la decisione 10/8/1956 della Corte d'Assise di Appello di Roma limitatamente alla con-

- 34 -

danna inflitta al Genovese Giuseppe.

Senonchè, la motivazione dell'annullamento si riflette direttamente anche su una delle considerazioni addotte, in sede di merito, come si è visto, a giustificazione della condanna inflitta allo Sciortino: ci si riferisce, per la precisione, al valore probatorio positivo (ai fini della dimostrazione della responsabilità) attribuito dalla Corte di Roma alle accuse di partecipazione materiale alla strage mosse dal Pisciotta Gaspare e dai suoi seguaci, in quel di Viterbo, nei confronti sia del Genovese Giuseppe che dello Sciortino Pasquale.

In proposito, si legge testualmente nella cennata sentenza d'annullamento: "Gravi, infine, le contraddizioni della sentenza. Essa, mentre per un verso definisce, dopo severo vaglio critico, Gaspare Pisciotta, il Terranova, il Mannino e il Pisciotta Francesco callidi autori di una infernale macchinazione ai danni sia dei pretesi mandanti che dei due Genovesi - rifiutatisi, benchè minacciati, d'asscondere il loro giuoco - finisce, poi, in contrasto con tale esatta premessa, col ritenere veridica l'accusa degli stessi contro il Giuseppe, accusato non meno del Giovanni (come prima si ammette e poi si nega) di concorso, di spa pur diversa natura, nel fatto di Portella".

E si legge ancora, sempre nella sentenza d'annullamento: "orbene, se è vero che nulla vieta al giudice di credere solo in parte a un determinato organo di prova, per il di lui eventuale interesse a mentire solo su talune circostanze, è altrettanto vero che incombe al giudicante il dovere di render conto dell'adozione dei vari criteri nella valutazione della stessa fonte di prova. A tale obbligo, nel caso concreto, nei confronti di Genovese Giuseppe, non si sono uniformati i secondi giudici, dati i rilevanti vizi logici che incrinano il ragionamento là, ove essi cercano giustificare la ritenuta attendibilità di una accusa già svalutata come artificiale e astiosa".

Osservazioni, queste, che potrebbero traspirarsi sic et simpliciter

- 35 -

nella valutazione delle accuse mosse dal Pisciotta Gaspare e dai suoi seguaci anche contro lo Sciortino Pasquale.

Identico, evidentemente, l'interesse che mosse il Pisciotta Gaspare nell'uno e nell'altro caso: ottenere, coinvolgendo i mandanti attraverso la lettera che sarebbe stata recapitata dallo Sciortino Pasquale (stando alle dichiarazioni del Genovese Giovanni), la sperata impunità, date le proporzioni nazionali assunte dallo scandalo. Identica, ovviamente, ai fini del perseguimento concreto di tale obiettivo, la necessità di includere sia il Genovese che lo Sciortino Pasquale tra i partecipanti alla strage, onde forzarne ulteriori "rivelazioni" (rese, per disperazione, nella impossibilità di salvarsi dalla manovra posta in essere ai loro danni).

Senza poi dire -e lo si è già rilevato- che l'accusa contro lo Sciortino era agevolata dalla contumacia di costui nel giudizio in cui la medesima fu formulata.

Infine -e sia questa, come le precedenti considerazioni vanno inquadrare nella valutazione globale, imposta dall'art. 554 n. 3 C.P.P., degli elementi che sostanziano la presente istanza di revisione-, non si può sottacere, ancora una volta, che lo stesso interesse che mosse Gaspare Pisciotta a sollevare l'accusa contro i fratelli Genovese e, unitamente a costoro, contro lo Sciortino Pasquale, sussiste per quanto concerne l'allegazione del Genovese Giovanni in ordine al recapito della famosa lettera.

Perchè, invero, con tale allegazione, il Genovese Giovanni si è garantita -collegandovi l'alibi- la propria assoluzione e quella del fratello Giuseppe!

La I^a Corte d'Assise di Appello di Roma, il 10 luglio 1962, giudicando sul rinvio disposto come sopra dalla Corte di Cassazione, ha ribadito che "le accuse mosse dai quattro" (Pisciotta Gaspare, Terranova Antonino "Cacaova", Mannino Frank e Pisciotta Francesco) "non possono costituire valida fonte di convincimento sia in sé considerate sia in relazione agli altri elementi acquisiti".

E la Corte di Cassazione, sul susseguente ricorso proposto dal P. G. di Roma, ha confermato, con sentenza 18/6/1963 (I^a Sezione Pena-

le), tali conclusioni.

Prima di sintetizzare, per sommi capi, la posizione processuale dello Sciortino Pasquale in relazione ai nuovi elementi di prova sui quali poggia la presente istanza, va osservato che tale posizione viene qui in considerazione solo per quanto attiene alla ritenuta partecipazione al fatto di Portella della Ginestra.

Si ritiene, pertanto, di dover trascurare, in sede di revisione, quella parte -invero assai breve- della sentenza 10/8/1956 della Corte di Assise di Appello di Roma che ha trattato della presunta partecipazione del medesimo Sciortino Pasquale al delitto di danneggiamento mercè incendio della sede del Partito Comunista di S. Giuseppe Jato -che sarebbe stato consumato la sera del 22 giugno 1947- e della connessa detenzione abusiva di armi da guerra (imputazione, quest'ultima, unificata con quella concernente l'analogo reato che sarebbe stato commesso, sempre dallo Sciortino, in occasione della strage di Portella).

I fatti del 1° maggio 1947 e quelli del 22 giugno dello stesso anno sono, invero, del tutto distinti sia per gli obiettivi prefissisi dagli autori che per le modalità di esplicazione, per cui, anche volendo opinare che unica sia stata la mens organizzatrice, è certo che la loro diversità strutturale e funzionale consente ed anzi impone di scinderne nettamente l'esame.

Palesi esigenze di economia di giudizi suggeriscono pertanto, al lume di tale constatazione, di concentrare l'indagine sulla strage di Portella della Ginestra, le cui conseguenze gravano così pesantemente ed ingiustamente sul capo di chi, come lo Sciortino Pasquale, è innocente del sangue versato in occasione della Festa del Lavoro del 1947.

Del resto, la stessa sentenza 10/8/1956, come già aveva cominciato a fare quella resa in 1° grado a Viterbo, ha drasticamente ridimensionato l'entità dell'episodio del 22 giugno 1947 (per il quale, comunque, si è in possesso di elementi che potrebbero smantellare

- 37 -

completamente la ritenuta sussistenza della prova circa la partecipazione ad esso dello Sciortino Pasquale), per cui, dopo essere partiti da imputazioni pesantissime di stragi plurime e di tentato omicidio, si è finiti con due assoluzioni per non aver commesso il fatto ed una condanna a pena minima - per di più amnistiata - , previa declassificazione dell'unico fatto per cui si è ritenuta raggiunta la prova nel reato di danneggiamento merco incendio.

Il che convalida le suaccennate esigenze di economia di giudizi. Nulla impedisca, ad ogni modo, di comprendere nell'ambito della rescissione della sentenza di condanna, per ritenuta estensione dei presupposti di fatto, anche il capo concernente l'episodio del 22 giugno 1947.

14.- Dovendosi ora sintetizzare, come si è detto, la posizione processuale dello Sciortino Pasquale in relazione alle finalità di revisione oggetto della presente istanza, si può affermare quanto segue:

A) lo Sciortino è stato ritenuto responsabile di concorso materiale nella strage di Portella della Ginestra sulla base delle chiamate in correità fatte dal Gaglio "Reversino", dal Russo Giovanni, dai fratelli Tinervia, dal Buffa Antonino e dal Terranova Antonino di Salvatore inteso "u figghiu di l'amiricanu";

B) peraltro tali chiamate in correità in tanto hanno assunto "decisivo rilievo" in quanto, per esplicita affermazione della sentenza, le stesse andrebbero valutate "alla luce":

- aa) della "misteriosa lettera" recapitata da esso Sciortino al Giuliano Salvatore;
- bb) delle accuse mosse, nel dibattimento di Viterbo, dal Pisciotta Gaspare e, sulle orme di costui, dal Terranova Antonino, inteso "Cacaoa";
- cc) della "mistificazione della verità" sia in ordine alle moda-

- 38 -

lità del matrimonio di esso Sciortino Pasquale con Giuliano Marianna, sia in merito al contrasto ideologico con il Giuliano Salvatore.

L'insieme di tali elementi ha condotto necessariamente la sentenza a disattendere l'alibi dell'imputato, ritenendo che l'assoluta concordanza dei suoi particolari -giudicata dalla stessa sentenza come una "piatta uniformità"- genererebbe il "sospetto della preordinazione della prova".

°
° °

Dalla schematizzazione riassuntiva che si è tracciata si ricava che l'elemento essenziale per l'affermazione della responsabilità dello Sciortino Pasquale in ordine alla strage per la quale ha riportato condanna è stata desunta dalle chiamate in correità (successivamente ritrattate) effettuate nei suoi confronti -con le modalità già riferite- dal Gaglio "Reversino" e dai "picciotti" surricordati.

La Corte, cioè, ha avuto riguardo principalmente a quegli elementi di prova che, a suo giudizio, dimostrerebbero che lo Sciortino Pasquale si sarebbe recato a sparare a Tortella della Ginestra.

Nè, del resto, avrebbe potuto essere diversamente, posto che la contestazione mossa allo stesso Sciortino è stata esclusivamente quella di concorso materiale nella strage in oggetto.

Il relativo capo di imputazione, così come definitivamente articolato nella sentenza di rinvio a giudizio pronunciata, il 17 ottobre 1948, dalla Sezione Istruttoria presso la Corte d'Appello di Palermo, è infatti del seguente tenore:

"....(omissis) del delitto di cui all'art. 422 C.P. per avere, in correità fra loro, al fine di uccidere, ESPLOSO VARI COLPI DI ARMI AUTOMATICHE sulla folla convenuta il 1° maggio 1947 in contrada Tortella della Ginestra di Piana degli Albanesi,

- 39 -

ponendo in pericolo la pubblica incolumità e cagionando la morte di Menga Giovanni di Filippo....(omissis)....nonchè lesioni personali a Caldarella Giorgio fu Serafino....(omissis)....

In contrada Fortella della Ginestra di Piana degli Albanesi alle ore 10 circa del 1° maggio 1947".

Non vi è dubbio, pertanto, che, una volta escluso, in base ai nuovi elementi di fatto, la partecipazione materiale dello Sciortino Pasquale alla strage in oggetto, la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti debba essere definitivamente rescissa e debba, per converso, pronunciarsi la assoluzione del medesimo Sciortino per non aver commesso il fatto.

Ciò, indipendentemente da qualsiasi dubbio che, in ipotesi, si possa ancora nutrire su un eventuale concorso morale, sempre dello Sciortino, desunto appunto dall'episodio della lettera (qualora, s'intende, non si ritenesse assurdo continuare a discutere intorno al testo riferito episodio).

Che le cose stiano in questi termini, è comprovato dalla sorte processuale del coimputato Corrao Remo.

Il Corrao venne rinviato a giudizio, così come lo Sciortino Pasquale, sotto l'imputazione di concorso materiale -nei termini surricordati- nell'esecuzione della strage di Fortella della Ginestra.

La Corte d'Assise di Viterbo lo assolse per insufficienza di prove e motivò l'assoluzione stessa osservando (cfr.: sentenza 10/8/1956 della Corte d'Assise di Appello di Roma, pagg. 272 e 273) che, pur assistendo a tutti i fatti e elementi che costituivano la strage, non si ritenesse assurdo continuare a discutere intorno al testo riferito episodio).

Il medesimo "non bastavano a legittimare una condanna in relazione all'ipotesi contestata" (ipotesi, appunto, di concorso materiale). Orbene, in accoglimento del gravame proposto dall'imputato, la Corte d'Assise di Appello di Roma, in conformità -su questo punto- alla requisitoria del P.G., ha pronunciato l'assoluzione del

- 4C -

Corrao per non aver commesso il fatto.

Si noti, al riguardo, che, nella motivazione, la sentenza 10/8/1956 delle Assise d'Appello di Roma osserva che "la Corte non dubita che egli esplicasse in seno alla banda una funzione di primo piano" e che "siffatta funzione del Corrao condurrebbe a sospettare che egli avesse avuto una parte rilevante nel delitto di Portella della Ginestra".

Purtuttavia, la stessa sentenza osserva che la complicità del Corrao si potrebbe ravvisare solo nell'ordine di convocazione da lui trasmesso, in contrada "Pernice", alla squadra capeggiata dal Terranova Antonino "Cacaova", "quando la strage fu decisa".

Non si trattava e non si tratta, evidentemente, di un elemento di poco conto. Si era e si è, anzi, in presenza di una circostanza specifica di gran lunga più seria ed indiziante del genericissimo sospetto-non più di tanto-desumibile dall'episodio della lettera che si dice essere stata recapitata dallo Sciortino Pasquale.

Benonchè, la Corte d'Assise di Appello ha esattamente rilevato che di un tale elemento non è possibile tener conto in quanto non ve n'è traccia nella contestazione dell'accusa contenuta nel dispositivo, contestazione ormai cristallizzata, dopo la sentenza di primo grado, "per difetto di impugnazione da parte del pubblico ministero". Donde la conseguente riforma della sentenza di Viterbo e l'assoluzione del Corrao, come si è già ricordato, per non aver commesso il fatto.

.- Con istanza in data 25 marzo 1965, il sottoscritto -all'uopo nominato dallo Sciortino Pasquale- presentava istanza per nuovi accertamenti ai sensi dell'art. 597 II° c.p.v. C.P.P. onde poter poi dar corso alla revisione dell'ingiusta sentenza di condanna emessa nei confronti del medesimo Sciortino.

In particolare, si chiedeva, nell'istanza predetta, l'escussione di diversi testimoni e segnatamente del Gen. Luca Ugo -già Comandante del C.F.R.B. (Corpo Forze Repressione Banditismo in Sicilia),

- 41 -

dell'ex Maresciallo Maggiore Giovanni Lo Bianco e dell'ex Maresciallo Giuseppe Calandra -che condussero direttamente le indagini sulla strage di Portella della Ginestra-, dell'Avv. Nino Sorgi e del Dott. Paolo Mocci -cui il Calandra aveva fatto gravi rivelazioni posteriormente alla sentenza di condanna-, nonché dei Sigg.ri Giovanni Tolacco, Stefano Paradiso e Pietro Costantino, i quali tutti ascoltarono dichiarazioni del Pisciotta Gaspare attestanti l'innocenza dello Sciortino Pasquale. L'istanza veniva corredata con l'esibizione di un articolo, sotto forma di lettera al Direttore, pubblicato a pag. 20 e segg. del n. 25 anno I° del 27 novembre 1966 della Rivista "ABC", articolo dal titolo "Documentiamo la cospirazione democristiana per far tacere Pisciotta" e firmato dal Sig. Giovanni Tolacco, indicato -circostanza, questa, testè menzionata- come nuovo testimone.

Le persone di cui sopra sono state tutte escusse a cura del Giudice dell'esecuzione e i relativi verbali sono acclusi alla presente domanda in copia autentica.

Peraltro, a seguito di un disaccordo emergente fra la deposizione resa dall'Avv. Nino Sorgi -convalidata, altresì, dal Dott. Paolo Mocci- e quella resa dall'ex Maresciallo Giuseppe Calandra, il Giudice dell'esecuzione, su istanza del sottoscritto, addì 14.6.1967, disponeva l'effettuazione di un confronto tra i due testimoni suindicati.

Inoltre, essendo stata esibita una lettera con la quale il Calandra, in data 27.1.1965, raccomandava il caso dello Sciortino Pasquale al Gen. Luca, il Giudice dell'esecuzione disponeva ~~che~~ la nuova escussione del medesimo Calandra a conferma ed a spiegazione del tenore della missiva. Anche di tali accertamenti supplementari -regolarmente espletati- viene offerta documentazione mediante esibizione delle relative copie autentiche.

- Dai nuovi elementi di prova e dal congiunto vaglio di quelli già esaminati nel procedimento, l'innocenza dello Sciortino Pasquale appare evidente, sì da rendere doverosa la rescissione della sentenza impugnata.

I nuovi accertamenti -considerati sinteticamente- vertono su tre capisaldi:

- a) il modo con il quale sono state raccolte, in sede di Polizia Giudiziaria, le chiamate in correità nei confronti dello Sciortino Pasquale;
- b) le notizie avute dalla persona -il Gen. Ugo Luca- che, in un secondo tempo, diresse e coordinò tutta l'attività di repressione del banditismo in Sicilia;
- c) le dichiarazioni rese da persone che sono state in contatto con il Pisciotta Gaspare e relative alle confidenze da lui fatte in ordine allo Sciortino Pasquale ed alla sua partecipazione o meno alla strage di Portella della Ginestra.

Passandone all'esame, va osservato specificatamente:

A) Modo con il quale sono state raccolte le chiamate in correità nei confronti dello Sciortino Pasquale

E' circostanza assolutamente pacifica che il processo per la strage di Portella ha preso le mosse da indagini eseguite direttamente e personalmente dai due Marescialli Giovanni Lo Bianco e Giuseppe Calandra -con l'ausilio, in linea subordinata, del Maresciallo Santucci-, i quali si sono avvalsi -a quanto si è potuto appurare nel dibattimento svoltosi a Viterbo- di talune segnalazioni ricevute dal Tenente Colonnello Giacinto Paolantonio *Arxio*.

Tutti i predetti erano dipendenti dall'Ispettorato Generale di P.S. per la Sicilia e, in particolare, i Marescialli erano addetti al Nucleo Mobile esistente presso il medesimo Ispettorato. Ora la cosa veramente incredibile e che lascia perplessi è che tutti gli Ispettori che si sono succeduti nel periodo intercorrente tra la strage di Portella e la compilazione del rapporto definitivo sulle indagini compiute in ordine a quest'ultima hanno tenuto scrupolosamente a dissociarsi da qualsiasi responsabilità in ordine sia alle indagini svolte che alla compilazione del rapporto.

- 43 -

Gli Ispettori in questione sono stati ben 4 (quattro) e precisamente: Messina, Coglitore, Modica e Spanò.

Dal processo verbale del dibattimento svoltosi alla Corte d'Assise di Viterbo risulta che:

- Messina dichiarò di essere stato costituito proprio nel momento in cui si appurò che la strage era stata operata dal bandito Giuliano e, pertanto, di non aver potuto materialmente prendere parte alle successive investigazioni;
- Coglitore affermò di aver retto l'incarico solo formalmente per pochissimo tempo in quanto, al suo posto, era già stato designato altro nominativo;
- Modica fece presente di essere rimasto nell'incarico, anche lui, solo per pochissimi mesi e di essere stato sostituito subito dopo;
- Spanò, infine, disse di essere stato chiamato ad altro incarico subito dopo e di aver quindi dovuto lasciare il posto all'Ispettore Verdiani.

Si spiega ^{quindi} perchè sia sia potuto leggere, nei commenti di organi qualificati dell'opinione pubblica, l'espressione "tarantella di alti funzionari" a proposito di questi continui "passaggi di mano" avvenuti proprio nel momento più delicato delle indagini.

Non c'è dubbio che l'obiettivo principale dell'Ispettorato Generale di P.S. per la Sicilia era quello di eliminare la banda Giuliano e non c'è neppure dubbio che l'impresa criminosa più grave compiuta da tale banda è stata proprio la strage di Portella della Ginestra.

Non si vede, dunque, quale incarico maggiore e più importante competesse ai funzionari via via succedutisi alla testa dell'Ispettorato se non quello di dirigere le indagini e compilare il rapporto in ordine alla strage di Portella.

- 44 -

Tutto ^{invece} ~~peraltro~~ è ricaduto sulle spalle dei suddetti Marescialli, i quali sono stati logicamente costretti a difendere a denti stretti il loro operato, sul quale già -come si è visto- la stessa sentenza di condanna ha fatto piovere pesanti e significative critiche.

Tralasciando il Santucci -in posizione, come si è già detto, nettamente subordinata rispetto agli altri due-, va subito aggiunto e precisato che nettissima è la differenza tra il Lo Bianco ed il Calandra.

Per denotare le caratteristiche del primo non è forse inopportuno ricordare che un autorevole giornalista che seguì il dibattimento di Viterbo dal principio alla fine e che ha successivamente narrato in un libro tutto il drammatico snodarsi di quest'ultimo (Felice Chilanti, "Da Montelepre a Viterbo", ed. 1952, pagg. 51 e segg.), lo ha definito significativamente "un maresciallo di tipo nuovo", che si è permesso di fare attendere tutta una mattinata la Corte d'Assise prima di presentarsi al suo cospetto (si legge, al riguardo, nella prosa del giornalista surricordato: "ma questo Maresciallo Lo Bianco è un pezzo grosso davvero: egli ha diretto tutte le indagini, egli è addetto alle segrete cose. Il Maresciallo Lo Bianco è un uomo sulla cinquantina, calza scarpe di camoscio e calzini a quadrettoni all'ultima moda: ha l'aria di un facoltoso commerciante siciliano. E' arrivato nella Corte d'Assise scortato da un carabiniere che gli portava la borsa, una bella borsa di cuoio grasso, gonfia di carte").

Già in occasione del dibattimento di Viterbo sono circolate, sul conto del Lo Bianco, notizie -e non semplici voci, si badi bene- veramente allarmanti e sconcertanti.

Così, ad esempio, è venuta fuori la storia di un certo studio fotografico gestito dal ^{suo} padre dell'interessato, nel quale l'interesse che vi portava il figlio non era ben chiaro.